



REGOLAMENTO PER L'USO DELLA PISTA DEL GHIACCIO

Art. 1 NORME COMPORTAMENTALI

È vietato

- a) Pattinare in modo eccessivamente veloce e disordinato.
- b) Pattinare in senso contrario al normale sistema di circolazione da sinistra a destra.
- c) Entrare in pista sprovvisti dei pattini.
- d) Cedere i pattini noleggiati ad altra persona.
- e) Portare bottiglie di vetro sulla pista o gettarvi qualsiasi oggetto o rifiuto.
- f) Sedersi sulle balaustre o scavalcarle per entrare o uscire dalla pista.
- g) Transitare con i pattini calzati negli spazi con pavimentazione in pietra.
- h) Introdurre animali nella pista.
- i) Pattinare con bastoni da hockey.
- j) Consumare cibi e bevande in pista e nello spazio di noleggio dei pattini.

Art. 2 RESPONSABILITÀ

La Città di Mendrisio declina ogni responsabilità

- k) Per eventuali infortuni derivanti dall'esercizio del pattinaggio o da altre cause.
- l) Per gli indumenti o altri oggetti lasciati nell'area di pertinenza della pista di pattinaggio.
- m) Per eventuali sospensioni dell'uso della pista per cause tecniche o di forza maggiore.

Art. 3 DISPOSIZIONI FINALI

La Città di Mendrisio si riserva il diritto

- n) Di rifiutare l'accesso o di allontanare dalla pista quelle persone che non ne abbiano diritto, che abbiano tenuto un contegno scorretto o turbato l'ordine.
- o) Di fare sgomberare la pista quando lo ritenga necessario, dandone avviso per mezzo dell'altoparlante.